

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del 16 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 107 del 9 maggio 2019 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di Levante»;

Visto il successivo decreto di rettifica del 15 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 116 del 20 maggio 2019 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di Levante»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levante e Liguria di Levante in data 12 aprile 2021 prot. n. 170265 del 14 aprile 2021, con la quale si chiede la rettifica del comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di Levante», eliminando l'obbligo dell'imbottigliamento all'interno della Provincia della Spezia, considerato che tale previsione non era presente nel preesistente disciplinare di produzione, né è mai stata presentata richiesta per un suo inserimento;

Vista la nota della Regione Liguria PG/2021/150348 del 26 aprile 2021 prot. n. 193178 del 28 aprile 2021 con la quale la regione esprime parere favorevole alla rettifica del comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di Levante»;

Considerato che, a seguito di verifiche effettuate, è risultato che in effetti la previsione dell'obbligo di imbottigliamento in zona non era presente nel preesistente disciplinare, né è stata presentata a questo Ministero richiesta per un suo inserimento, e che, pertanto, detta previsione all'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione consolidato allegato al citato decreto 16 aprile 2019 trattasi di un mero errore verificatosi in sede di predisposizione del testo di disciplinare di cui trattasi;

Ritenuto di dover apportare la conseguente rettifica al comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al sopra citato decreto del 16 aprile 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

1. Il comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di Levante», così come modificato con il decreto ministeriale 16 aprile 2019 e da ultimo rettificato con decreto ministeriale 15 maggio 2019 richiamati in premessa, è sostituito dal testo allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto e il disciplinare di produzione consolidato con la modifica di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP - e comunicati alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO I

5.1 - Vinificazione ed elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate ed elaborate all'interno dell'intero territorio della Provincia di La Spezia.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.

La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termoidrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.

21A02975

DECRETO 12 maggio 2021.

Modifica temporanea del disciplinare della denominazione geografica protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;



Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il provvedimento dipartimentale n. 0025807 del 20 maggio 2020 con il quale è stata accordata la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», motivata dall'emergenza sanitaria Coronavirus/COVID 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha comportato un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Considerato che la modifica ha temporaneamente consentito il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della «Coppa Piacentina DOP», esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo;

Vista la nota ministeriale prot. n. 9038480 del 3 agosto 2020 con la quale si chiedeva al Consorzio di tutela dei salumi DOP Piacentini un resoconto relativo ai controlli effettuati ed eventuali considerazioni circa il persistere delle condizioni che giustificano l'adozione della modifica sopra citata;

Viste le note del 19 ottobre 2020, prot. n. 9251308 e del 7 maggio 2021 prot. n. 0211163, con le quali il Consorzio di tutela dei salumi DOP Piacentini ha rappresentato che con la riapertura generalizzata dei predetti canali distributivi sono venute progressivamente meno le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato il provvedimento sopra citato, confermando, con delibera assembleare, il termine di vigenza della modifica temporanea;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di vigenza del provvedimento dipartimentale n. 0025807 del 20 maggio 2020 terminerà il giorno 24 maggio 2021.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it affinché le disposizioni contenute nel documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Roma, 12 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A02978

